

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
329/2013/R/EEL

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME  
IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE IMPRESE A  
FORTE CONSUMO DI ENERGIA, DI CUI AL DECRETO DEL  
MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL 5 APRILE 2013**

*Documento per la consultazione*

*nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 23 aprile 2013 168/2013/R/eel  
in coerenza con gli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo economico del 24 aprile 2013 e del  
25 luglio 2013*

25 luglio 2013

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 23 aprile 2013 168/2013/R/eel e illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia (imprese energivore), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 2013.*

*I paragrafi 5 e 6 del presente documento per la consultazione sono stati redatti in collaborazione con la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, soggetto che è stato preposto alla gestione dell'elenco annuale delle imprese energivore ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)) entro il **9 settembre 2013**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

*e-mail: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

1	Inquadramento normativo _____	3
2	Sintesi degli orientamenti dell’Autorità _____	7
3	Dati da fornire per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese energivore _____	9
4	Individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato _____	11
5	Modalità operative per la formazione dell’elenco delle imprese energivore _____	14
6	Trasmissione dell’elenco delle imprese energivore alle imprese distributrici e agli enti di controllo _____	16
7	Disposizioni di prima attuazione _____	17
	Appendice 1: metodo di calcolo del costo corrispondente al prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato nel 2012 _____	19
	Appendice 2: facsimile di modulo per la dichiarazione _____	21

## 1 Inquadramento normativo

1.1 L'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, prevede, tra l'altro, quanto segue:

*“1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.*

*2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”<sup>1</sup>*

1.2 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'ambito dei propri poteri di regolazione e condividendo lo spirito delle norme di cui al suddetto art. 39 del D.L. 83/2012, già prima della scadenza prevista per l'emanazione del decreto ministeriale, l'Autorità ha presentato al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, con propria comunicazione del 13 dicembre 2012, le risultanze della attività ricognitiva condotta a seguito della deliberazione 26 aprile 2012 159/2012/R/com in merito alla ripartizione tra le varie categorie di utenze del carico relativo agli oneri generali di sistema. In sintesi, tale ricognizione evidenziava un aggravio sui clienti in bassa tensione, in particolare quelli non domestici, a vantaggio delle utenze in alta e altissima tensione, che godono di meccanismi di esenzione sui consumi elevati, evidenziando l'inadeguatezza del criterio di agevolazione basato esclusivamente sui livelli di consumo. L'Autorità, nella medesima comunicazione, segnalava l'urgenza di rivedere la logica di

---

<sup>1</sup> L'art.3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che “Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) [smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti]. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori”.

applicazione degli oneri generali, privilegiando l'introduzione di logiche anche a tutela della competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.

1.3 Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanza, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013 (di seguito richiamato come decreto ministeriale 5 aprile 2013) si è proceduto all'attuazione dell'art. 39 del decreto-legge n. 83 del 2012.

1.4 In particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 2013 ha indicato i criteri per l'individuazione delle "imprese a forte consumo di energia" (di seguito richiamate anche come "imprese energivore"):

*"Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

- a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;*
- b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento".*

1.5 L'art. 3 del decreto ministeriale 5 aprile 2013 prevede che:

*"1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento.*

*2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012."*

1.6 L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013 prevede che "ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:

*a. per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'IVA detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del presente comma;*

*b. per l'energia elettrica: per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN. Per attività con più punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo è*

*calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera.*

- 1.7 L'art.4, comma 2, del medesimo decreto prevede altresì che ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresì, gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall'impresa nell'annualità di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5.
- 1.8 L'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013, prevede l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), dell'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2 e delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto. Tale elenco dovrà essere trasmesso, ai sensi dell'art.6, comma 4, del decreto ministeriale 5 aprile 2013, dalla Cassa al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate e al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, ai fini dell'espletamento dei necessari controlli di competenza.
- 1.9 Il decreto ministeriale 5 aprile 2013 prevede specifici compiti per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità):
- a) all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 2013 è previsto che l'Autorità individui, sulla base di criteri stabiliti nell'Atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012, il costo corrispondente al prezzo dell'energia elettrica acquistata sul mercato per i consumatori industriali, al netto dell'IVA detraibile, in funzione della classe di consumo;
  - b) all'articolo 6, comma 2, è previsto che l'Autorità individui, “con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure”, le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento di cui al comma 1 nonché le modalità per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4.
- 1.10 Con deliberazione del 23 aprile 2013 168/2013/R/eel l'Autorità, nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo ministeriale, ha avviato un procedimento, destinato a concludersi entro il 31 dicembre 2013, per la rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali del sistema elettrico a carico dei clienti finali. Sempre in data 23 aprile, l'Autorità ha trasmesso al Ministro per lo sviluppo economico tale delibera, segnalando al contempo che le soglie di consumo e di incidenza della spesa per l'energia elettrica individuate dal decreto ministeriale 5 aprile 2013 avrebbero rischiato di ampliare la platea di soggetti beneficiari dalla riduzione degli oneri generali elettrici, a discapito della selettività dell'intervento.
- 1.11 Il Ministro dello sviluppo economico, in data 24 aprile 2013, ha adottato l'atto di indirizzo nei confronti dell'Autorità, contemplato dal richiamato art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 (di seguito richiamato “primo atto di indirizzo”), il quale individua quattro classi di appartenenza delle “imprese energivore”, in relazione all'indice di intensità elettro-energetica (rapporto tra i costi dell'energia elettrica e valore del fatturato) con l'obiettivo di modulare in modo progressivo l'entità del beneficio consistente nella riduzione degli oneri generali di sistema secondo percentuali di sconto pari a:
- a) 15% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica compreso tra 2% e 6%;

- b) 30% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica compreso tra 6% e 10%
  - c) 45% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica compreso tra 10% e 15%
  - d) 60% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica superiore al 15%.
- 1.12 E' opportuno rammentare che l'indice di intensità elettro-energetica si intende riferito alla stessa "impresa", definita dall'art.1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 5 aprile 2013 come *"un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, come definita dall'art.11, par. 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese facenti parti di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo"*.
- 1.13 Lo stesso primo atto di indirizzo prevede altresì che le agevolazioni già vigenti per le imprese alimentate in media e alta tensione (sopra gli 8 MWh/mese in MT e sopra i 4 e i 12 MWh/mese in AT) siano sostanzialmente ridotte qualora le imprese che già usufruiscono di tali agevolazioni non risultino energivore ai sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2013, fino al riallineamento ai valori medi di settore.
- 1.14 Infine, il primo atto di indirizzo prevede che, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato (ai sensi del già richiamato art. 4, comma 1, lettera b del decreto ministeriale 5 aprile 2013), sia effettuata dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse.
- 1.15 L'Autorità ha trasmesso il 27 maggio 2013 al Ministro dello Sviluppo Economico lo schema di provvedimento per la rideterminazione degli oneri generali che recepisce integralmente gli indirizzi sopra richiamati, nel rispetto dei termini previsti (60 giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 5 aprile 2013) e nello spirito di leale collaborazione istituzionale, pur sottolineando che il primo atto di indirizzo da un lato non consente di operare alcuna selettività tra i beneficiari del provvedimento e dall'altro contiene previsioni molto dettagliate che non lasciano margini di flessibilità nell'attuazione da parte dell'Autorità.
- 1.16 Inoltre l'Autorità, consapevole tanto dell'urgenza di fornire adeguato sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale quanto della complessità e delicatezza del provvedimento da emanare, con la comunicazione del 27 maggio evidenziava alcune analisi circa gli impatti tariffari dell'intervento (stimati dall'Autorità in misura maggiore di quanto previsto dalla nota tecnica allegata al primo atto di indirizzo) rappresentava l'opportunità di rivedere la materia privilegiando criteri di selettività sia sul lato dei beneficiari, articolando eventualmente per comparti con riferimento alla strategicità industriale del Paese, sia sul lato dei soggetti gravati al fine di limitare ulteriori appesantimenti della bolletta per elettrica per un segmento rilevante di consumatori (famiglie e piccole e piccolissime imprese, già oggi particolarmente penalizzato. In particolare l'Autorità proponeva di valutare la possibilità di selezionare i beneficiari sulla base di altri parametri maggiormente idonei a rappresentare l'impatto dell'energia elettrica sulla competitività delle imprese.
- 1.17 In data 24 luglio 2013 il Ministro dello sviluppo economico ha inviato all'Autorità una comunicazione a integrazione del primo atto di indirizzo (secondo atto di indirizzo), facendo seguito a quanto segnalato dall'Autorità circa la ridefinizione, nel

senso di una maggiore selettività, dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari della misura. Il secondo atto di indirizzo, in linea con quanto segnalato dall'Autorità, prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema:

- a) vada riferita alle attività produttive identificate tramite l'utilizzo dei codici ATECO, che individuano il settore manifatturiero;
- b) sia limitata ai consumi in media e alta tensione, con esclusione dei consumi in bassa tensione, riducendo in modo significativo anche gli adempimenti amministrativi;
- c) per le imprese in situazioni di crisi aziendale, l'annualità di riferimento debba essere riferita all'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi.

1.18 Nella medesima comunicazione, il Ministro dello sviluppo economico segnala all'Autorità *“l'estrema urgenza di avviare il processo di attuazione della riforma, per i noti motivi di supporto alla ripresa economica, e di fornire certezza, al Ministero ma anche agli operatori, sui tempi di avvio del nuovo sistema.”*

1.19 Al momento di pubblicazione del presente documento per la consultazione è in atto un contenzioso giurisdizionale sul decreto ministeriale 5 aprile 2013. In particolare, sono stati depositati alcuni ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che si appuntano sui criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese a forte consumo di energia, laddove tali criteri utilizzano come parametro di riferimento il “fatturato” e non il “valore produttivo” (vd sopra punto 1.4, in particolare lettera b).

1.20 L'Autorità, rilevando la maggiore selettività del secondo atto di indirizzo pervenuto il 24 luglio 2013 che, sulla base di valutazioni preliminari, dovrebbe comportare un minore impatto sui soggetti non agevolati, stimabile dell'ordine di almeno il 15%, ritiene che detti indirizzi, anche grazie alla semplificazione connessa all'esclusione dalle agevolazioni dei punti in bassa tensione, consentano di procedere immediatamente alla presente consultazione che include proposte finalizzate all'anticipo degli effetti (in termini economici) della rimodulazione degli oneri creando in questo modo un quadro di maggior certezza.

1.21 Più in dettaglio, la presente consultazione ha lo scopo di raccogliere dai soggetti interessati gli elementi utili alla definizione delle modalità operative di attuazione delle norme del decreto ministeriale 5 aprile 2013 in relazione alla istituzione e alla gestione degli elenchi delle imprese energivore. Inoltre, dal momento che l'implementazione di dette modalità richiede tempi tecnici non comprimibili, l'Autorità intende fornire un quadro temporale chiaro in ordine alla decorrenza degli effetti della misura di rimodulazione e individuare modalità semplificate per la tempestiva attuazione delle agevolazioni pur in presenza dei necessari tempi per la costituzione dell'elenco.

## **2 Sintesi degli orientamenti dell'Autorità**

2.1 Nel presente paragrafo sono sintetizzati gli orientamenti dell'Autorità descritti in maggior dettaglio nei paragrafi successivi.

*Dati da fornire per la formazione e l'aggiornamento delle imprese energivore (par. 3)*

- 2.2 L'Autorità intende mantenere la massima semplicità nella fornitura dei dati richiesti per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore.
- 2.3 In particolare per i dati di prelievo, consumo e autoconsumo necessari alla verifica del criterio di incidenza dei costi dell'energia elettrica sul fatturato, l'Autorità ritiene che sia sufficiente per ogni impresa dichiarare il numero di punti di prelievo e il consumo complessivo per ogni livello di tensione (bassa, media, alta e altissima tensione).
- 2.4 Pertanto, non verranno richiesti dati di consumo profilati per ore o fasce orarie, né dati relativi alla potenza impegnata o disponibile.

*Individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato (par. 4)*

- 2.5 Si propone un metodo di calcolo del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato in funzione del numero di punti di prelievo e dei consumi, distinti per livelli di tensione.
- 2.6 Nella tabella 1 del paragrafo 4 sono indicati i valori di riferimento per l'anno 2012, calcolato seguendo dal metodo illustrato nell'Allegato 1. Si sottolinea che tali valori sono forniti a scopo meramente informativo, in quanto potrebbero essere modificati in relazione a modifiche del metodo in esito alla consultazione.

*Modalità operative per la formazione dell'elenco delle imprese energivore (par. 5)*

- 2.7 Dato l'elevato numero di imprese che almeno potenzialmente potrebbero presentare la propria dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2001, per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, si ritiene che il processo debba essere automatizzato mediante un'applicazione informatica di tipo *web-based*.
- 2.8 Sono previste tre fasi dettagliate nel paragrafo 5: registrazione/autenticazione; inserimento dei dati per la dichiarazione annuale; blocco dell'inserimento a una data prestabilita.
- 2.9 Al momento si ritiene che a regime l'applicazione informatica possa essere resa attiva per la raccolta delle dichiarazioni annuali per il 1 settembre di ogni anno e la data di blocco degli inserimenti debba essere il 31 ottobre di ciascun anno. Per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni, per tenere conto dei tempi necessari a realizzare e testare l'applicazione informatica, si prevede la seguente scaletta temporale:
  - a) determinazione del costo di riferimento per l'energia acquistata: entro il 30 settembre 2013;
  - b) apertura dell'applicazione informatica: entro il 15 ottobre 2013;
  - c) chiusura della raccolta delle dichiarazioni relative al 2012: 30 novembre 2013.

*Trasmissione dell'elenco delle imprese energivore alle imprese distributrici e agli enti di controllo (par. 6)*

- 2.10 Le imprese distributrici devono disporre delle informazioni contenute nelle dichiarazioni per poter adeguare i processi di fatturazione degli oneri generali. Si ritiene che la modalità di trasmissione che pone meno oneri in capo ai consumatori sia quella secondo cui la Cassa invia a ciascuna impresa distributtrice interessata la lista dei POD rilevanti per la stessa impresa, dove ciascun POD è associato alla

partita IVA dell'impresa energivora e alla classe di agevolazione a cui la stessa impresa energivora dichiara di appartenere (in relazione ai diversi livelli dell'intensità elettro-energetica di cui al punto 1.10).

- 2.11 Per quanto concerne invece la trasmissione dell'elenco delle imprese energivore agli enti di controllo indicati nel decreto ministeriale 5 aprile 2013, essa sarà possibile con modalità sicure attraverso la stessa applicazione web deputata alla raccolta delle dichiarazioni.

#### *Disposizioni di prima attuazione (par. 7)*

- 2.12 L'Autorità ritiene necessario, in relazione all'urgenza dell'avvio del processo di attuazione della riforma a favore della competitività del sistema produttivo, stabilire in via di prima attuazione che per l'anno 2013 le agevolazioni siano applicate sin dal mese di emanazione del secondo atto di indirizzo, e pertanto dall'1 luglio 2013.
- 2.13 Al fine dell'applicazione delle agevolazioni nel 2013, l'Autorità intende valutare la possibilità di utilizzare un meccanismo di prima attuazione, che consenta di evitare le complessità relative a meccanismi di conguaglio *a posteriori*, basato sul riconoscimento di un importo *una tantum* pari allo sconto cui il beneficiario ha diritto in relazione agli oneri generali del 2013, calcolato con modalità semplificate.

### **3 Dati da fornire per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore**

- 3.1 L'articolo 6 del decreto ministeriale 5 aprile 2013 definisce gli elementi informativi di cui deve essere corredata la dichiarazione annuale resa dalle imprese che intendono autocertificare il proprio indice di intensità energetica. La dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al DPR 445/2001; pertanto, in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Testo unico.
- 3.2 In relazione alla raccolta dati per la formazione dell'elenco delle imprese energivore l'Autorità persegue l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure, come previsto all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 2013. A questo fine, l'Autorità ritiene opportuno considerare anche l'onere amministrativo che viene posto in capo ai soggetti richiedenti e pertanto mantenere la massima semplicità nella fornitura dei dati richiesti per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore.
- 3.3 I dati minimi da richiedere sono quelli previsti dall'art.6 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, in particolare:
- a) dichiarazione che nell'annualità di riferimento si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 2013;
  - b) dichiarazione che nell'annualità di riferimento si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013;
  - c) codice ATECO inerente l'attività produttiva svolta dall'impresa;
  - d) quantitativi di energia utilizzata nell'annualità di riferimento, distintamente tra energia elettrica e altri prodotti energetici, ai fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 5 aprile 2013;

- e) i valori dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013;
  - f) i codici dei POD identificativi dei punti di prelievo associati alla partita IVA dell'impresa (si rammenta che in caso di gruppi societari, le dichiarazioni devono essere resa distintamente da ogni impresa del gruppo).
- 3.4 Allo scopo di permettere e facilitare gli opportuni controlli campionari da parte degli enti preposti, e al contempo mantenendo modalità il più possibili semplici per l'effettuazione delle dichiarazioni annuali, l'Autorità ritiene che debbano essere altresì fornite le seguenti specificazioni:
- a) al fine di rendere verificabile l'esattezza della dichiarazione circa il valore del rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, sia opportuno fornire anche il denominatore di tale rapporto, ovvero il fatturato secondo la definizione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 6 aprile 2013;
  - b) al fine di poter ricostruire con esattezza il numeratore dei suddetti rapporti, sia necessario specificare:
    - i. i quantitativi annui di energia elettrica acquistata per livello di tensione (inclusendo ai soli fini della dichiarazione anche i consumi in bassa tensione, dal momento che essi devono essere considerati per il calcolo dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pur essendo detti consumi esclusi dalle agevolazioni);
    - ii. i quantitativi annui di energia elettrica autoprodotta ai fini dello svolgimento dell'attività dell'impresa (energia autoconsumata);
    - iii. il numero di punti di prelievo sulla rete pubblica (RTN o reti di distribuzione), distintamente per livello di tensione;
    - iv. l'ammontare degli eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia nell'annualità di riferimento ove non ricompresi nel valore del fatturato, distinguendo la produzione di energia elettrica e la produzione di altre forme di energia.
- 3.5 Allo scopo di mantenere modalità il più possibili semplici per l'effettuazione delle dichiarazioni annuali, l'Autorità non ritiene invece opportuno che l'elenco dei codici POD di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 6 aprile 2013 debba essere corredato anche del valore di prelievo annuo per ciascun punto; tuttavia è evidente che tale elemento possa essere oggetto di controllo da parte degli enti preposti e pertanto l'impresa che effettua la dichiarazione dovrà conservare adeguata documentazione (fatture o altra documentazione contabile) atta a comprovare i quantitativi di energia elettrica prelevati nell'annualità di riferimento.
- 3.6 Analogamente i soggetti richiedenti dovranno conservare adeguata documentazione dei costi dei prodotti energetici, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 2013.
- 3.7 Sempre allo scopo di mantenere modalità il più possibili semplici per l'effettuazione delle dichiarazioni annuali, l'Autorità non ritiene opportuno differenziare per fasce orarie i quantitativi di energia elettrica prelevata o autoconsumata da dichiarare.
- 3.8 Infine, per quanto riguarda le Reti Interne di Utenza (RIU), si sottolinea che l'energia utilizzata nell'ambito di dette reti non può essere considerata ai fini della dichiarazione dal momento che i punti di prelievo interni a una RIU non si trovano sulla rete pubblica e non sono in genere dotati di misure fiscali. Solo l'impresa che svolge la funzione di gestore della RIU può includere nella propria dichiarazione

l'energia prelevata al punto di prelievo dalla rete pubblica, nella quota utilizzata per usi propri. Tale situazione si rende necessaria anche per la attuale indisponibilità di misure opportunamente validate relative all'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione interni alla RIU.

- 3.9 Infine, in relazione agli indirizzi integrativi per le imprese in stato di crisi, l'Autorità ritiene che le imprese che si trovano in detto stato ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223 e s.m.i. debbano, nella dichiarazione annuale:
- a) segnalare gli estremi del decreto di formalizzazione dello stato di crisi in modo tale che sia possibile identificare univocamente l'ultimo anno utile prima della formalizzazione;
  - b) riferire i dati di fatturato, utilizzo di energia e di numerosità dei punti di prelievo richiesti nei precedenti punti 3.3 e 3.4 al suddetto ultimo anno utile.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q.1** *Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?*

#### **4 Individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato**

- 4.1 Per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 2013, l'Autorità ritiene che:
- a) per l'energia prelevata da reti in bassa tensione, non sia opportuno utilizzare il valore medio annuo del prezzo dell'energia elettrica per altri usi in regime di maggior tutela, al netto dell'IVA detraibile, dal momento che, in considerazione dei requisiti dimensionali previsti dalla legge 125/07, articolo 1, comma 2, per poter accedere al regime di maggior tutela, tale riferimento di prezzo non sarebbe idoneo a rappresentare adeguatamente il costo dell'energia elettrica acquistata dalla platea di imprese energivore a cui si applicano i requisiti dimensionali minimi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a) e dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013 (almeno 2,4 gigawattora di consumo annuo di energia elettrica);
  - b) per l'energia prelevata da reti in media e alta tensione, non sia opportuno utilizzare come riferimento il valore medio annuo del prezzo dell'energia elettrica del regime di salvaguardia, a causa del fatto che, per il modo stesso con cui viene determinato tale prezzo (procedure competitive distinte per Regioni), esso non rifletterebbe il costo medio di acquisto effettivo dell'energia elettrica per i clienti sul mercato libero connessi in alta e media tensione.
- 4.2 Pertanto, allo scopo di determinare il costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato dai clienti connessi in bassa, media e alta tensione, l'Autorità ha considerato due possibili soluzioni alternative:
- a) utilizzare un valore, differenziato per livelli di tensione, del prezzo medio dell'energia, comprensivo di costi di trasporto, dispacciamento e commercializzazione e di oneri generali e tasse, al netto dell'IVA detraibile, come derivante dalle indagini condotte trimestralmente dall'Autorità ai fini della

deliberazione ARG/elt 167/08; questa prima soluzione non permetterebbe però di scorporare le agevolazioni per i consumi superiori a 8 GWh/mese in MT e a 4 o 12 GWh/mese in AT (e pertanto non sarebbe rispettato quanto richiesto dal primo atto di indirizzo), salvo l'ipotesi di modificare le modalità di rilevazione con aggravii procedurali per i venditori che forniscono tali dati e comunque con l'impossibilità di ricostruire il dato netto per gli anni 2012 e 2013;

- b) ricostruire un valore, differenziato per livelli di tensione, del prezzo medio dell'energia, comprensivo di costi di trasporto, dispacciamento, commercializzazione e di oneri generali e tasse, al netto dell'IVA detraibile, come somma di componenti sulla base di semplici formule parametriche: in tal caso è inevitabile introdurre una certa approssimazione in relazione alla variabilità dei costi di trasporto che contengono una quota proporzionale alla potenza; tuttavia, per mantenere più semplice possibile il calcolo dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 aprile 2013, non appare consigliabile introdurre classi di consumo in relazione alla potenza, che appesantirebbero notevolmente il calcolo. L'utilizzo di valori parametrici per distinti livelli di tensione permette alle imprese di calcolare il costo di riferimento in modo ponderato rispetto al numero di punti di prelievo e ai consumi di ciascuna classe, secondo le indicazioni dell'ultimo capoverso dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 2013.
- 4.3 In ogni caso, i parametri di costo medio potranno essere determinati solo *ex-post* allo scopo di evitare qualsiasi effetto anticoncorrenziale.
- 4.4 Inoltre, in ossequio al principio di minimizzazione degli oneri di gestione amministrativa, inclusi i costi in capo ai soggetti richiedenti, in coerenza con quanto indicato al precedente punto 3.7, i valori parametrici relativi al costo dell'energia acquistata non saranno profilati per ore o fasce orarie.
- 4.5 L'Appendice 1 illustra in dettaglio il metodo di calcolo che l'Autorità intende utilizzare. La Tabella seguente illustra i valori del costo di riferimento dell'energia elettrica acquistata per l'anno 2012 derivanti da tale metodo. Si sottolinea che tali valori sono forniti a scopo meramente informativo, in quanto potrebbero essere modificati in relazione a modifiche del metodo derivanti dalla consultazione.

**Valori parametrici per il calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica  
(valori per l'annualità di riferimento 2012)**

<i>ENERGIA ACQUISTATA SUL MERCATO</i> <i>Classe di consumo (in relazione al livello di tensione del punto di prelievo)</i>	valore per punto di prelievo euro/punto di prelievo/anno	valore per kWh eurocent/kWh
Bassa tensione (BT)	257,04	17,8544
Media tensione (MT)	7.716,45	15,4308
Alta tensione (AT)	24.097,26	15,1635
Altissima tensione (AAT <380 kV)	24.097,13	15,0744
Altissima tensione (AAT 380 kV o sup.)	24.097,06	15,0358
<i>ENERGIA AUTOPRODOTTA</i> <i>per lo svolgimento della propria attività</i>		7,5479

- 4.6 I valori parametrici saranno pubblicati ogni anno dalla Autorità sul proprio sito internet in tempo utile ai fini della predisposizione delle domande da parte dei soggetti richiedenti, orientativamente entro il 31 luglio di ciascun anno  $t$ , con riferimento al prezzo medio dell'anno  $t-1$  ai fini del riconoscimento dell'agevolazione per l'anno  $t+1$ .
- 4.7 Si ricorda che ai fini del calcolo di cui all'art.4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 2013, dai costi dell'energia elettrica calcolati con i valori parametrici pubblicati dall'Autorità vanno detratti gli incentivi sulla produzione di energia elettrica percepiti a qualunque titolo dall'impresa non compresi nel fatturato, come previsto dall'art.4 comma 2, del medesimo decreto.
- 4.8 In relazione a quanto previsto dagli indirizzi integrativi per le imprese in stato di crisi, ai fini del calcolo del costo dell'energia elettrica acquistata e autoprodotta per anni antecedenti al 2012, l'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet i valori parametrici per tali anni.

**Spunti per la consultazione**

- Q.2** *Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità per il calcolo dei costi dell'energia elettrica acquistata sul mercato?*
- Q.3** *Si ritiene preferibile articolare i valori parametrici per fasce orarie, anche se questa opzione comporterebbe la necessità di richiedere i prelievi per fasce orarie con un onere amministrativo maggiore per i richiedenti? Motivare la risposta.*
- Q.4** *Si ritiene percorribile/preferibile l'ipotesi di utilizzare per gli utenti in bassa tensione il riferimento alle condizioni economiche in maggior tutela? Motivare la risposta.*

## 5 Modalità operative per la formazione dell'elenco delle imprese energivore <sup>2</sup>

- 5.1 Nella prassi operativa attuale, la Cassa non intrattiene, di norma, rapporti diretti con i clienti finali del servizio elettrico e del servizio gas, interfacciandosi, in via pressoché esclusiva, con esercenti i servizi (prevalentemente distributori e venditori).
- 5.2 Tenendo conto che diverse migliaia di imprese potrebbero presentare la autodichiarazione prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale, data la numerosità dei soggetti coinvolti si ritiene opportuno che le richieste d'inserimento nell'elenco delle imprese energivore vengano raccolte e gestite attraverso un sistema informatico accessibile via internet (applicazione web o *Web Application*). Il link all'applicazione web sarà ospitato in una sezione del portale della Cassa in modo da garantire un facile accesso alle imprese a forte consumo energetico oltre che l'acquisizione dell'elenco costituito da parte delle autorità competenti (a cui è dedicata il successivo paragrafo 6 del presente documento per la consultazione).
- 5.3 Attraverso la suddetta *Web Application* le imprese richiedenti compileranno ed invieranno la dichiarazione necessaria all'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo energetico. Il processo per la presentazione on-line della dichiarazione si articola in tre fasi principali:
- a) registrazione/autenticazione;
  - b) inserimento dati;
  - c) blocco inserimento ad una specifica data.

### *Registrazione/Autenticazione*

- 5.4 L'impresa potrà effettuare una pre-registrazione in pochi passi inserendo i dati descritti nella parte anagrafica del "Modello FCE R6" (vd facsimile nell'Appendice 2 al presente documento per la consultazione), quali:
- dati del rappresentante legale o negoziale
  - sede legale dell'impresa
  - P.IVA
  - contatto
  - telefono
  - numero di fax
  - indirizzo di posta elettronica certificata.
- 5.5 Inviando i dati sopra indicati, oltre a una password scelta dall'utente secondo criteri di sicurezza, contestualmente arriverà una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito, con una breve descrizione ed un link per completare e validare la registrazione. Per i successivi accessi, l'utente fornirà l'indirizzo e-mail e la password per essere riconosciuto dalla procedura di autenticazione del sistema e quindi accedere alle funzionalità di inserimento dei dati, di seguito definite.
- 5.6 L'utente avrà la possibilità di effettuare il cambio password una volta terminata la registrazione.

---

<sup>2</sup> La presente e la successiva sezione di questo documento di consultazione sono state predisposte d'intesa con la Cassa conguaglio del settore elettrico

### *Inserimento dei dati*

- 5.7 Completata la fase di registrazione, l'utente potrà autenticarsi all'applicativo e completare la pratica inserendo tutti i dati necessari nella seconda parte dell'allegato "Modello FCE R6" (vd facsimile in Allegato 2). Per garantire un inserimento corretto di tali dati, dove sarà possibile i campi saranno soggetti a controlli automatici e/o scelte guidate. Ciascun campo verrà etichettato con degli *help* facilitativi per consentire il corretto inserimento.
- 5.8 Ai fini di facilitare la compilazione della lista dei POD per le imprese con elevato numero di punti di prelievo, sarà data la possibilità di operare un caricamento automatico di un file .csv opportunamente formattato seguendo uno standard definito.
- 5.9 Per semplificare la fase di inserimento dati, le imprese potranno inserire i dati anche in momenti temporali diversi (purchè precedenti al blocco del sistema di cui ai punti successivi) o correggere eventuali dati già inseriti senza dover reinserire tutta la dichiarazione. Fino al salvataggio definitivo i dati provvisoriamente inseriti non verranno presi in considerazione da parte di Cassa, in quanto non ancora inviati ufficialmente.
- 5.10 Il salvataggio definitivo dei dati sarà possibile se e solo se:
- i. l'utente allega il modello in versione pdf firmato digitalmente;
  - ii. nel caso non sia disponibile la firma digitale, l'utente effettua la seguente procedura:
    - a) genera il file in formato .pdf tramite apposita funzionalità offerta dal sistema;
    - b) procede alla stampa;
    - c) firma il documento nell'apposita sezione;
    - d) scannerizza lo stesso;
    - e) scannerizza un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o negoziale
    - f) ricarica il file scannerizzato con firma nel sistema mediante funzione di *upload*;
    - g) carica il file scannerizzato del documento di riconoscimento mediante funzione di *upload*.
- 5.11 Un avviso, pubblicato sul sito internet della Cassa in argomento, indicherà chiaramente la necessità che le dichiarazioni siano firmate dal rappresentante legale o negoziale e che in assenza, esse non saranno ritenute valide. La Cassa si riserva di annullare le dichiarazioni sprovviste di tale documento completo, leggibile e in corso di validità.
- 5.12 L'impresa potrà visionare in apposita sezione:
- a) la dichiarazione inviata;
  - b) ricevuta elettronica, stampabile, che attesta l'avvenuta presa in carico della stessa da parte della Cassa;
  - c) la classe di agevolazione di appartenenza come risultante dalla dichiarazione.

### *Blocco censimento ad una specifica data*

- 5.13 Il sistema impedirà l'inserimento di dati da parte delle imprese oltre una certa data (che si prevede che tale data di blocco possa essere il 31 ottobre di ogni anno, essendo il sistema aperto dal 1 settembre di ogni anno). Successivamente a tale data, le

imprese potranno unicamente accedere al sistema in lettura dei propri dati inseriti e ottenere una ricevuta della propria dichiarazione secondo gli ultimi dati inseriti.

- 5.14 Non saranno consentite rettifiche ai dati forniti dopo la data di blocco, se non per motivi specificamente autorizzati dalla Cassa.
- 5.15 Per il solo anno corrente, si ritiene che il sistema possa essere disponibile per il 15 ottobre 2013 e pertanto, in via eccezionale, si ritiene opportuno prevedere che le dichiarazioni possano essere rese fino al 30 novembre 2013.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q.5** *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?*
- Q.6** *Si ritiene utile che vengano sviluppate ulteriori funzionalità? Motivare le risposte.*
- Q.7** *Si ritiene adeguata la tempistica proposta, per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni (2013) e successivamente per il sistema a regime? Motivare le risposte.*

## **6 Trasmissione dell'elenco delle imprese energivore alle imprese distributrici e agli enti di controllo**

- 6.1 Le imprese distributrici devono disporre delle informazioni relative alla classe di agevolazione di ciascuna impresa energivora (in relazione ai diversi livelli dell'intensità elettro-energetica di cui al punto 1.10 del presente documento), allo scopo di adeguare opportunamente i processi di fatturazione degli oneri generali.
- 6.2 In via di principio sono possibili due modalità:
- a) l'impresa energivora presenta la ricevuta fornita dal sistema ai propri venditori che trasmettono l'informazione alle imprese distributrici in relazione ai diversi POD interessati in modo che possano applicare l'agevolazione alla fatturazione degli oneri generali;
  - b) la Cassa trasmette alle imprese distributrici interessate la lista dei POD rilevanti ai fini dell'agevolazione, con l'indicazione per ciascuna impresa della classe di agevolazione a cui la stessa impresa energivora dichiara di appartenere.
- 6.3 Si ritiene che la modalità di trasmissione che pone meno oneri in capo ai consumatori sia la seconda tra quelle esaminate al punto precedente. Sono comunque fatte salve le possibilità per la Cassa di esperire controlli sulle dichiarazioni ricevute anche successivamente all'invio dei dati alle imprese distributrici.
- 6.4 Le imprese distributrici avranno l'onere di comunicare periodicamente alla Cassa i consumi effettivamente agevolati, in modo da permettere all'Autorità il monitoraggio delle agevolazioni effettivamente concesse e pertanto l'onere da redistribuire sui consumatori diversi dalle imprese energivore in sede di aggiornamento periodico degli oneri generali.
- 6.5 I distributori, già registrati presso la Cassa, attraverso le credenziali di accesso già in uso, avranno la possibilità di scaricare per i soli POD di propria competenza un file contenente le seguenti informazioni:
- P.IVA
  - classe di agevolazione di appartenenza
  - eventuale dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa

- per ogni POD associato: codice e livello di tensione dichiarato.
- 6.6 Per permettere la facile acquisizione dall'elenco delle imprese energivore da parte degli enti di controllo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 5 aprile 2013, si ritiene opportuno prevedere una modalità di trasmissione di tipo *web-based* anche per detti enti.
- 6.7 Il sistema fornirà pertanto una sezione specifica dedicata all'esportazione dei dati delle imprese censite, in formato facilmente elaborabile (per es. .csv o .xlsx).
- 6.8 Gli enti di controllo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 5 aprile 2013 si collegheranno all'applicazione Web tramite credenziali sicure e potranno scaricare in un unico file tutti i dati, nel seguente formato:
- Foglio 1 "Lista Dati di tutte le Aziende";
  - Foglio 2 "Lista completa dei POD".

#### **Spunti per la consultazione**

- Q.8** *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?*
- Q.9** *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati agli enti di controllo?*

## **7 Disposizioni di prima attuazione**

- 7.1 L'articolo 6 del decreto ministeriale 5 aprile 2013 indica che le dichiarazioni necessarie a formare e aggiornare l'elenco delle imprese energivore debbano essere rilasciate entro il mese di ottobre di ogni anno con riferimento ai consumi dell'anno precedente; considerati i tempi necessari per l'elaborazione dei dati raccolti e il trasferimento dei dati alle imprese distributrici, come delineato nel precedente paragrafo 6, l'Autorità ritiene che a regime le agevolazioni basate sulle dichiarazioni raccolte nell'anno  $t$  possano essere riconosciute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno  $t+1$ .
- 7.2 L'Autorità ritiene necessario, in relazione all'urgenza dell'avvio del processo di attuazione della riforma a favore della competitività del sistema produttivo, stabilire in via di prima attuazione che per l'anno 2013 le agevolazioni siano applicate fin dal mese di emanazione del secondo atto di indirizzo e pertanto con decorrenza dall'1 luglio 2013.
- 7.3 L'Autorità, nella prospettiva di ridurre al massimo la complessità operativa che deriverebbero da meccanismi di conguaglio *a posteriori* sia per le imprese energivore che per gli esercenti la distribuzione e la vendita, intende valutare la possibilità di adottare un meccanismo semplificato da adottare per le sole agevolazioni relative al 2013. Tale meccanismo potrebbe essere basato sul riconoscimento ai soggetti beneficiari di un importo *una tantum* pari allo sconto cui hanno diritto i medesimi soggetti sugli oneri generali di competenza 2013.
- 7.4 Per semplificare al massimo tale meccanismo, detto sconto potrebbe essere calcolato sulla base dei dati di consumo 2012, come dichiarati dai soggetti al fine dell'inserimento negli elenchi delle imprese energivore e opportunamente controllati. Tale soluzione permetterebbe di evitare esigenze di conguaglio della fatturazione da

parte degli esercenti. In relazione al fatto che sia i beneficiari che i dati di consumo 2012 saranno disponibili solo una volta completata la formazione dell'elenco delle imprese energivore, si ritiene che il riconoscimento dell'importo *una tantum* di cui al precedente punto potrebbe essere erogato entro la fine del primo trimestre 2014.

- 7.5 Per le imprese in stato di crisi, il meccanismo semplificato appena descritto non può essere utilizzato in quanto nella dichiarazione tali imprese forniscono i dati di consumo presumibilmente molto diversi da quelli effettivi relativi al 2013 e pertanto il meccanismo porterebbe a sovradimensionare lo sconto da riconoscere. Pertanto, per le imprese in stato di crisi il riconoscimento delle agevolazioni potrà passare solo attraverso i consueti meccanismi di conguaglio da parte delle imprese di distribuzione e vendita.
- 7.6 Per quanto attiene ai controlli da effettuare prima dell'erogazione dell'eventuale importo *una tantum*, si potrebbe prevedere che la Cassa proceda all'incrocio degli elenchi dei POD dichiarati dai soggetti con i dati di consumo effettivi rilevati dagli esercenti la distribuzione, allo scopo di identificare eventuali incongruenze evitando il riconoscimento di agevolazioni non dovute.

**Spunti per la consultazione**

- Q.10** *Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.*
- Q.11** *Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?*
- Q.12** *Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?*

## **Appendice 1: metodo di calcolo del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato nel 2012**

Il costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato viene calcolato sulla base di un parametro con struttura binomia (quota fissa per punto di prelievo/anno e quota variabile, per kWh consumato), differenziato per livello di tensione (come definiti dal comma 1.1 del TIT). I dati fanno riferimento all'anno 2012.

Detto parametro è la somma di queste voci:

- **Trasporto, distribuzione e misura:** è la somma di una tariffa media di distribuzione per tipologia di utente, calcolata applicando la tariffa obbligatoria di cui all'articolo 8 del TIT per le utenze in alta e altissima tensione; con riferimento invece alle utenze in media e bassa tensione, per le quali la tariffa obbligatoria include anche una componente in funzione della potenza (tariffa trinomia), per motivi di semplicità viene utilizzata "pro forma" una tariffa di distribuzione binomia determinata in coerenza con le modalità applicate per il calcolo della tariffa di riferimento TV1 fino al 31 dicembre 2011. Si considerano inoltre i valori delle componenti TRAS e MIS stabiliti dall'Autorità per l'annualità di riferimento. Nel calcolo sono comprese le componenti tariffarie UC3 e UC6, calcolate come media semplice dei valori stabiliti dall'Autorità nelle delibere di aggiornamento relative ai dodici mesi dell'annualità di riferimento.
- **Oneri generali:** è calcolato come media dei valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, UC4, UC7 e MCT, come stabilite dall'Autorità nelle delibere di aggiornamento relative ai dodici mesi dell'annualità di riferimento. Ai fini di questo calcolo non si tiene conto della riduzione delle aliquote delle componenti A, attualmente prevista solo in relazione ai consumi in Media Tensione superiori a 8 GWh/mese e ai consumi in Alta e Altissima Tensione superiori a 4 GWh/mese e a 12 GWh/mese, ai sensi di quanto previsto dal primo atto di indirizzo.
- **PUN corretto per le perdite:** è il prezzo unico nazionale, pubblicato dal GME e calcolato dal GME come media annuale dei prezzi zonali del Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto di quelli provenienti dalle unità di pompaggio e dalle zone estere. Tale prezzo viene corretto per le perdite standard dei relativi livelli di tensione.
- **Costo di commercializzazione:** è stimato a partire dal parametro economico  $\Omega_1$  calcolato dall'Autorità a titolo di componente di commercializzazione ammessa al meccanismo di reintegrazione nell'ambito del servizio di salvaguardia ai sensi della deliberazione 370/2012/R/eel, pari alla media dei valori definiti dall'Autorità per gli esercenti la salvaguardia del periodo 2011-2013 (tabella 2 della deliberazione 370/2012/R/eel), corretto per le perdite standard dei relativi livelli di tensione. Detta componente include anche i costi di sbilanciamento.
- **Costo di dispacciamento:** è calcolato come media dei valori dei corrispettivi di dispacciamento di cui al Titolo III del TIS (delibera ARG/elt 107/09), applicati agli utenti del dispacciamento nei dodici mesi dell'annualità di riferimento. Ai fini di questo calcolo non si tiene conto delle esenzioni per gli utenti interrompibili relativamente ai corrispettivi approvvigionamento risorse MSD, unità essenziali, interrompibilità del carico, remunerazione capacità produttiva, ai sensi di quanto

previsto dal primo atto di indirizzo, corretto per le perdite standard dei relativi livelli di tensione.

- **Imposte al netto IVA detraibile:** sono le accise. Per semplicità l'IVA è considerata sempre detraibile. Ai fini di questo calcolo non è considerata la riduzione delle accise oltre la soglia di 200.000 kWh consumi mensili, ai sensi di quanto previsto dal primo atto di indirizzo.

<b>Ricostruzione costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata per l'anno 2012</b>		
	<b>eurocent/punto di prelievo/anno</b>	<b>eurocent/kWh</b>
<b>Punto di prelievo in Bassa Tensione Altri Usi (fino a 1 kV)</b>	<b>25.703,7062</b>	<b>17,8544</b>
<i>di cui distribuzione, trasporto e misura</i>	14.944,6600	1,6540
<i>oneri generali</i>	10.739,0417	4,8501
<i>PUN corretto per le perdite</i>		8,3329
<i>commercializzazione</i>		0,6624
<i>costo di dispacciamento</i>	20,0045	1,1050
<i>imposte al netto IVA detraibile</i>	0,0000	1,2500
<b>Punto di prelievo in Media Tensione Altri Usi (oltre 1 kV e fino a 35 kV)</b>	<b>771.644,8510</b>	<b>15,4308</b>
<i>di cui distribuzione, trasporto e misura</i>	760.627,6700	0,5740
<i>oneri generali</i>	9.059,5842	4,0280
<i>PUN corretto per le perdite</i>		7,9027
<i>commercializzazione</i>		0,6282
<i>costo di dispacciamento</i>	1.957,5968	1,0479
<i>imposte al netto IVA detraibile</i>	0,0000	1,2500
<b>Punto di prelievo in Alta Tensione (oltre 35 kV e inferiore a 220kV)</b>	<b>2.409.726,2242</b>	<b>15,1635</b>
<i>di cui distribuzione, trasporto e misura</i>	2.396.590,2000	0,5280
<i>oneri generali</i>	11.232,6492	4,0638
<i>PUN corretto per le perdite</i>		7,6838
<i>commercializzazione</i>		0,6108
<i>costo di dispacciamento</i>	1.903,3750	1,0272
<i>imposte al netto IVA detraibile</i>	0,0000	1,2500
<b>Punto di prelievo in Altissima Tensione uguale o superiore a 220 kV e inferiore a 380 kV</b>	<b>2.409.713,1361</b>	<b>15,0744</b>
<i>di cui distribuzione, trasporto e misura</i>	2.396.590,2000	0,5030
<i>oneri generali</i>	11.232,6492	4,0638
<i>PUN corretto per le perdite</i>		7,6309
<i>commercializzazione</i>		0,6066
<i>costo di dispacciamento</i>	1.890,2869	1,0201
<i>imposte al netto IVA detraibile</i>	0,0000	1,2500
<b>Punto di prelievo in Altissima Tensione uguale o superiore a 380 kV</b>	<b>2.409.705,6572</b>	<b>15,0358</b>
<i>di cui distribuzione, trasporto e misura</i>	2.396.590,2000	0,5010
<i>oneri generali</i>	11.232,6492	4,0638
<i>PUN corretto per le perdite</i>		7,6007
<i>commercializzazione</i>		0,6042
<i>costo di dispacciamento</i>	1.882,8080	1,0161
<i>imposte al netto IVA detraibile</i>	0,0000	1,2500

## Appendice 2: facsimile di modulo per la dichiarazione

<b>Alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico</b> Via C. Beccaria, 94-96 - 00196 Roma Tel.06/3210131 - fax 06/36006264			
Il sottoscritto _____		nato a _____	
in qualità di rappresentante legale o negoziale della società _____			
con sede legale _____			
CF e P.IVA _____		REA _____	
Contatto _____		telefono _____	fax _____ e-mail pec _____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi <b>DICHIARA</b> ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445			
<input type="checkbox"/> che con riferimento all'annualità di riferimento si sono verificate entrambe le condizioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 05 aprile 2013 <input type="checkbox"/> che con riferimento all'annualità di riferimento si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale del 05 aprile 2013 <input type="checkbox"/> che l'impresa è in stato di crisi ai sensi della legge 23 luglio 1991 e s.m.i. e pertanto le dichiarazioni sono riferite all'anno _____			
Codice ATECO _____	a	00.00.00	
Quantitativo di energia elettrica in Bassa Tensione acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	j		
Quantitativo di energia elettrica in Media Tensione acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	w		
Quantitativo di energia elettrica in Alta Tensione acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	x		
Quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione < 380 kV acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	y		
Quantitativo di energia elettrica in Altissima Tensione ≥ 380 kV acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	z		
Quantitativo complessivo di <b>energia elettrica acquistata sul mercato</b> per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	b	j+w+x+y+z	
Quantitativo complessivo di energia elettrica <b>autoprodotta</b> per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	c		
Quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) [GWh]	d	b+c	
Quantitativo di <b>energia diversa dall'elettrica</b> utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera e) [GWh]	e		
Quantitativo di energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1 [GWh]	f	d+e	
<b>Valore del fatturato, art. 5 [€]</b>	g		
<b>Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5, art. 4 comma 2 [€]</b>	h		
<b>Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia diversa dall'elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5, art. 4 comma 2 [€]</b>	i		
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell' <b>energia elettrica acquistata sul mercato</b> per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera b) [€]	l		
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell' <b>energia elettrica autoprodotta</b> per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera b) [€]	m		
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera b) [€]	n	l+m	
Costo effettivo del quantitativo complessivo dei <b>prodotti energetici</b> utilizzati per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera a) [€]	o		
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 4 comma 1 [€]	p	n+o	
<b>Valore del rapporto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): [%]</b>	q	(p-h-i)/g	
<b>Valore del rapporto (energia elettrica) di cui all' art. 3, comma 1 [%]</b>	r	(n-h)/g	
Codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla P.IVA		Per le sole imprese in stato di crisi	
<b>Codici POD</b>	<b>Livello di tensione [BT/MT/AT/AAT&lt;380kV/AAT&gt;380kV]</b>	<b>DISTRIBUTORE E.E.</b>	<b>estremi del decreto di formalizzazione dello stato di crisi</b>
			n.provvedimento data ente
Totale POD in Bassa Tensione [nr]	contatore		
Totale POD in Media Tensione [nr]	contatore		
Totale POD in Alta Tensione [nr]	contatore		
Totale POD in Altissima Tensione < 380 kV [nr]	contatore		
Totale POD in Altissima Tensione ≥ 380 kV [nr]	contatore		
N.B.: Sono escluse dall'applicazione del D.M. del 05 aprile 2013 le imprese di produzione del settore termoelettrico E' esclusa dal calcolo dei rapporti di cui all'art. 3 del D.M. del 05 aprile 2013 l'energia consumata o generata nell'ambito di una rete d'utenza ad eccezione dell'impresa che svolge la funzione di gestore della RIU. Lo stesso principio si applica agli utenti di SEU di SESEU			
Data _____		Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante _____	